

# *Diritti dell'uomo, pena di morte e tortura: la soluzione europea \*\**

## *1. Premessa*

La abolizione della pena di morte e il divieto della tortura costituiscono l'obiettivo primario dei movimenti di protezione dei diritti umani. Tale obiettivo risulta chiaramente espresso nello statuto di *Amnesty International*, che «si oppone alla tortura e alla pena di morte in tutti i casi e senza riserve»; ma emerge comunque come fine primario da perseguire in numerosi atti internazionali di protezione dei diritti umani. Non è certo un obiettivo facile da raggiungere in quanto si deve superare l'ostacolo costituito dal dominio riservato degli Stati in materia penale. Finalità del presente studio è quella di analizzare l'itinerario seguito a livello europeo per arrivare ad una parziale o totale erosione di tale dominio riservato, con riferimento sia alla pena di morte che alla tortura.

## *2. Dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo al Protocollo n. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo*

Il punto di avvio è costituito dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948, che recita all'art. 3: «Ogni individuo ha diritto alla vita». È un'affermazione non ulteriormente sviluppata, che per la prima volta a livello internazionale pone il problema della liceità della pena di morte.

La risposta europea è data dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo del 1950, che all'art. 2 § 1, dispone: «Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nei casi in cui il

\* Professore associato di Organizzazione internazionale, Università di Siena.

\*\* Questo scritto riproduce il testo, ampliato e corredato di note, della relazione svolta il 10 dicembre 1987 nell'Aula Magna dell'Università di Siena, in occasione della manifestazione organizzata dall'Università di Siena e da *Amnesty International* per il XXXIX anniversario della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. La manifestazione era incentrata sull'intervento di Leonardo Sciascia sul tema: «Non è dunque la pena di morte un diritto... ma una guerra della nazione con un cittadino» (C. Beccaria).

delitto sia punito dalla legge con tale pena». Con questa disposizione la Convenzione europea si pone nell'ottica di dare dei limiti legali alla pena di morte e pertanto di cercare per quanto possibile di conferirle un carattere di eccezionalità. La soluzione adottata nel 1950 non poteva essere diversa in quanto è noto come la pena di morte fosse prevista e praticata in quattro fra i quattordici Stati, primi firmatari della Convenzione europea: Francia, Irlanda, Regno Unito e Turchia.

Ci sono voluti più di trenta anni prima che il Consiglio d'Europa riesaminasse il problema della pena di morte<sup>1</sup> e arrivasse ad una disciplina che finalmente viene incontro all'esigenza di una effettiva protezione del diritto alla vita. Infatti il 28 aprile 1983 gli Stati aderenti alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo hanno adottato il 6° Protocollo alla Convenzione europea, concernente l'abolizione della pena di morte. Nella premessa gli Stati firmatari fanno esplicito riferimento alla evoluzione intervenuta nella legislazione di numerosi Stati membri del Consiglio d'Europa, che esprime una tendenza generale in favore dell'abolizione della pena di morte. L'art. 1 del Protocollo recita: «La pena di morte è abolita. Nessuno può essere condannato a tale pena né giustiziato». Il valore e la forza di tale disposizione sono confermati dai successivi articoli 3 e 4 che non ammettono deroghe o riserve di alcun genere.

Risultano di tutta evidenza l'importanza e la novità del Protocollo n. 6: per la prima volta un atto internazionale sancisce l'illegittimità della pena di morte e la pone al bando della società civile, realizzando a livello internazionale quelle finalità propugnate più di duecento anni fa da Cesare Beccaria<sup>2</sup>.

Il Protocollo n. 6 è entrato in vigore il 1° marzo 1985, ed al 31 dicembre 1987 è stato ratificato da sette Stati: Austria, Danimarca, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Spagna e Svezia. È da segnalare come fatto estremamente positivo la ratifica da parte di due Stati, la Francia e la Spagna, che solo recentemente hanno cancellato la pena di morte dai loro codici penali e che per la crudeltà dei sistemi adottati fino ad anni recenti (la ghigliottina e la garrota) costituivano l'emblematica testimonianza della efferatezza della pena di morte. È invece da notare come fatto negativo la lentezza e la vischiosità che impediscono una rapida ratifica di tutti i ventuno Stati aderenti al Consiglio d'Europa e parti della Convenzione europea dei diritti dell'uomo; fra i ritardatari spiace ritrovare l'Italia che pure fu uno dei primi fra gli Stati europei ad abolire la pena di morte nella propria Costituzione e che pertanto non dovrebbe avere alcun problema per la ratifica del Protocollo.

<sup>1</sup> Il problema della pena di morte era all'ordine del giorno del Consiglio d'Europa da molti anni. Già nel 1957, anno della sua creazione, il Comitato europeo per i problemi penali ha iscritto all'ordine del giorno del suo programma di lavoro "il problema della pena di morte negli Stati europei". Anche l'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa e la Conferenza dei Ministri europei della giustizia hanno più volte invitato il Comitato dei Ministri a modificare l'art. 2, § 1, della Convenzione europea. Per una rassegna dei lavori preparatori del Protocollo n. 6, ved. Conseil de l'Europe, *Rapport explicatif au Protocole n. 6*, H(83)3, p. 5.

<sup>2</sup> L'abolizione della pena di morte nella Comunità europea è stata oggetto di una risoluzione del Parlamento europeo il 18 giugno 1981. In proposito desidero richiamare la dichiarazione di voto a favore fatta da Mauro Ferri a nome del gruppo socialista, dichiarazione che termina con la citazione di una frase significativa di Piero Calamandrei, scritta in occasione della ripubblicazione del volume di Cesare Beccaria: «La pena di morte non può mai essere giusta, neanche se lo Stato la proclami necessaria per i suoi figli. "Non uccidere" imperativo categorico che non può venire meno per calcoli di utilità: poiché la soppressione violenta di una vita umana, pur se ordinata di autorità, è in ogni caso infrazione di quella legge morale per la quale l'uomo, anche nei confronti dello Stato, è sempre un *prius*, non mezzo ma fine». (M. Ferri, *Cinque anni al Parlamento europeo, 1979-1984*, Napoli, ESI, 1984, pp. 95-96).

### 3. *La Convenzione europea per la prevenzione della tortura e dei trattamenti o punizioni inumani o degradanti*

Il divieto della tortura costituisce il secondo obiettivo del movimento internazionale di protezione dei diritti dell'uomo. Già l'art. 5 della Dichiarazione universale recita «Nessuno può essere sottoposto a tortura o a trattamenti o a punizioni crudeli inumani o degradanti». È uno degli articoli maggiormente violato della Dichiarazione: l'inchiesta-denuncia svolta nel 1980 da *Amnesty International* evidenzia come la tortura sia praticata abitualmente in 66 Stati<sup>3</sup>.

A livello europeo la Convenzione del 1950 riprende quasi testualmente la Dichiarazione, con l'art. 3 che dispone: «Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti». È noto il contributo della Commissione e della Corte europea dei diritti dell'uomo per dare un contenuto concreto e pregnante all'art. 3; il rapporto della Commissione nel caso greco<sup>4</sup> e la sentenza della Corte nel caso irlandese<sup>5</sup> ne costituiscono una testimonianza significativa.

La giurisprudenza degli organi di controllo della Convenzione europea evidenzia da un lato la gravità delle violazioni non solo nei casi clamorosi come quello greco e irlandese, ma anche nel trattamento dei detenuti negli Stati europei, dall'altro l'inadeguatezza del sistema di controllo successivo che, oltre ad avere tempi eccessivamente lunghi, è per sua natura impossibilitato ad intervenire rapidamente per sospendere e far cessare la violazione.

La soluzione dei difetti evidenziati è stata affidata recentemente alla Convenzione europea per la prevenzione della tortura e dei trattamenti e pene inumani o degradanti aperta alla firma il 26 novembre 1987 ed entrata in vigore l'1 febbraio 1989<sup>6</sup>. Questa nuova Convenzione rientra in un *trend* internazionale degli ultimi anni, che ha visto l'adozione il 10 dicembre 1984 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti<sup>7</sup>, e il 9 dicembre 1985 della Convenzione inter-americana per prevenire e punire la tortura<sup>8</sup>, e costituisce un contributo significativo per una evoluzione dei meccanismi di protezione dei diritti dell'uomo.

In primo luogo la protezione non si basa più su un intervento successivo, ma su un intervento preventivo, esercitato da parte di un organo di controllo, il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e dei trattamenti o punizioni inumani o degradanti. Inoltre il Comitato agisce d'ufficio, e non su richiesta della persona oggetto della violazione, ed effettua visite nei luoghi dove risulta al Comitato che vengano perpetrate torture, trattamenti o pene inumane o degradanti su soggetti privati della loro libertà<sup>9</sup>.

<sup>3</sup> Amnesty International, *Tortura anni '80*, Pordenone, Studio Tesi, 1985.

<sup>4</sup> *The Greek Case, Yearbook of the European Convention on Human Rights*, 12 (1969).

<sup>5</sup> Eur. Court H.R., *Case of Ireland v. the United Kingdom Judgment of 18 January 1978. Series A n. 25.*

<sup>6</sup> Per un primo commento ved. F. De Vargas, *Adozione di una convenzione europea contro la tortura*, in *Forum*, ottobre 1987, p. 1 s.

<sup>7</sup> La Convenzione delle Nazioni Unite contro la Tortura è entrata in vigore il 26 giugno 1987, è stata sinora firmata da cinquanta Stati, ventuno dei quali l'hanno ratificata.

<sup>8</sup> La Convenzione interamericana, firmata a Cartagena da quattro Stati, è stata successivamente firmata da altri sette Stati. La Convenzione non è ancora entrata in vigore.

<sup>9</sup> Art. 1: «There shall be established a European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment of Punishment. The Committee shall, by means of visits, examine the treatment of

La Convenzione introduce quindi nel sistema di protezione europea dei diritti dell'uomo un meccanismo non giudiziario, agile e tempestivo per intervenire a bloccare le violazioni laddove esse vengono compiute. È senz'altro un progresso significativo del sistema di controllo, che tende a superare i difetti più volte denunciati del sistema di controllo creato in precedenza dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo: il meccanismo eccessivamente complicato per la presenza di tre organi, la difficoltà nel superare la fase della ricevibilità, la lentezza della procedura che rende di scarsa utilità la constatazione di una violazione, quale la tortura, dopo sette/otto anni dalla violazione stessa.

Questi difetti erano stati oggetto di una analisi severa nel Seminario organizzato a Siena nell'ottobre 1982 dal Segretario generale del Consiglio d'Europa in cooperazione con la nostra Università, dedicato appunto ai meccanismi non giudiziari per la protezione e la promozione dei diritti dell'uomo. In particolare il Seminario di Siena si concluse con l'auspicio di creare «*a non-judicial mechanism enjoying a broad sphere of intervention and capable of speedy action alongside the judicial mechanism, established by the European Convention on Human Rights and without in any way diminishing the value of the latter*»<sup>10</sup>.

Lo "spirito di Siena" è chiaramente alla base della nuova Convenzione europea, così come emerge chiaramente nella premessa dove si afferma che «*the protection of persons deprived of their liberty against torture and inhuman or degrading treatment or punishment could be strengthened by non-judicial means of a preventive character based on visits*». ■

persons deprived of their liberty with a view to strengthening, if necessary, the protection of such persons from torture and from inhuman or degrading treatment or punishment».

<sup>10</sup> Council of Europe, *Proceedings of the Seminar on Non-judicial Means for the Protection and Promotion of Human Rights*, Strasbourg, 1983, p. 42.